



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei deputati ROSSA, RUBINATO, BRESSA, CAPITANIO SANTOLINI, DAL MORO, FOGLIARDI, FRONER, GIULIETTI, GOISIS, MARTELLA, MIOTTO, MOGHERINI REBESANI, MURER, NACCARATO, PANIZ, REALACCI, ROSATO, TEMPESTINI, Federico TESTA, VIOLA, BARETTA, BORDO, BRANDOLINI, GHIZZONI, GNECCHI, GRAZIANO, LARATTA, MARI-NELLO, OLIVERIO, PELUFFO, PES, PICIERNO, PORTAS, SAMPERI, SCHIRRU, SCILIPOTI, SIRAGUSA, TOUADI, VELO e VENTURA

(V. Stampato Camera n. 3351)

approvato dalla I Commissione permanente (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) dalla Camera dei deputati il 6 ottobre 2010

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 7 ottobre 2010

Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dei disastri ambientali e industriali causati dall’incuria dell’uomo

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. La Repubblica riconosce il giorno 9 ottobre come Giornata nazionale in memoria delle vittime dei disastri ambientali e industriali causati dall'incuria dell'uomo.

2. La Giornata nazionale di cui al comma 1 è considerata solennità civile ai sensi dell'articolo 3 della legge 27 maggio 1949, n. 260. Essa non determina riduzioni dell'orario di lavoro negli uffici pubblici né, qualora cada in giorno feriale, costituisce giorno di vacanza o comporta riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado, ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 5 marzo 1977, n. 54.

Art. 2.

1. In occasione della Giornata nazionale di cui all'articolo 1 possono essere organizzati sul territorio nazionale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, manifestazioni, cerimonie, incontri e momenti comuni di ricordo dei fatti accaduti e di riflessione sui fatti medesimi, anche nelle scuole di ogni ordine e grado, al fine di promuovere attività di informazione e di sensibilizzazione e di sviluppare una maggiore consapevolezza dei rischi connessi ad interventi che alterano gli equilibri del territorio e della necessità di tutelare il patrimonio ambientale del Paese.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.